LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 9

Cautele per l'introduzione del sale di cui al precedente articolo

Il sale direttamente importato dagli esercenti le industrie di cui all'articolo precedente deve essere a spese di questi sofisticato, con l'osservanza delle prescrizioni dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Tale sofisticazione puo' essere effettuata sia nei luoghi di produzione, sia negli stabilimenti nei quali il sale deve essere impiegato.

L'Amministrazione puo' consentire, alle condizioni e norme da essa stabilite, che si prescinda dalla sofisticazione per il sale destinato agli stabilimenti industriali, i quali offrano tutte le garanzie per l'esercizio di una efficace vigilanza.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, in relazione alle vigenti leggi doganali ed alla presente legge, stabilira' le norme alle quali vanno subordinati l'importazione ed il trasporto del sale nel continente.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Prima — Monopolio del sale
Titolo	III — Deroghe al divieto di importazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-9-cautele-per-l-introduzione-del-sale-di-cui-al-precedente-articolo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it